

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI PRATOLUNGO

In attuazione della determinazione n. del

L'anno 2023 il giorno del mese dipresso la sede comunale provvisoria sita in via delle Centraline idroelettriche, sn, con il presente atto,

fra

il Comune di Ussita (di seguito Comune) rappresentato da

e

l'Associazione/ Società /Ente sportivo (di seguito Gestore), con sede legale in....., rappresentata dal Sig.....

premessi che:

- il Comune promuove e sostiene lo sport quale forma di alto valore aggregativo nella vita sociale della propria comunità;
- le strutture sportive pubbliche debbano essere a disposizione di tutti i cittadini che desiderino praticare un'attività sportiva a prezzi contenuti;
- la pratica sportiva rivolta a bambine/i e ragazze/i deve essere proposta privilegiando gli aspetti educativi e didattici onde evitare l'esasperazione dei contenuti agonistici e competitivi;
- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento della gestione a terzi, in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

1. Con la sottoscrizione della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale di Pratolungo, il Comune di Ussita intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) offrire ai propri giovani cittadini l'opportunità di avere servizi di qualità nell'educazione di base dell'attività sportiva, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio;
 - b) incentivare l'attività sportiva giovanile e la formazione di squadre nelle varie discipline sportive, da iscrivere a tornei e manifestazioni sportive ufficiali;
 - c) valorizzare le potenzialità in ambito sportivo dell'impianto comunale;
 - d) valorizzare ed incentivare l'utilizzo del patrimonio comunale quale risorsa pubblica a disposizione dei cittadini per il loro bisogno di aggregazione intorno allo sport;
 - e) accogliere, nel quadro delle attività per la valorizzazione della struttura comunale, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, del privato sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie.

Art. 2 Oggetto

1. La convenzione ha per oggetto la gestione del campo di calcio comunale di Pratolungo ed annessi spogliatoi e costituito da:
 - campo di gioco in erba, munito panchine per squadra locale e squadra ospite, recintato su tutti i lati con rete plastificata e pali in ferro;
 - impianto di illuminazione del campo;
 - impianto di irrigazione;

- locali spogliatoi, il tutto come meglio specificato nell'allegata documentazione, nonché di tutte le ulteriori strutture che dovessero essere costruite o installate dal Comune durante il periodo di durata della convenzione.
2. La gestione consiste nella:
- a) realizzazione degli obiettivi indicati al precedente art. 1;
 - b) custodia e vigilanza degli impianti e delle attrezzature assegnati;
 - c) manutenzione degli impianti e delle attrezzature assegnati, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 3 Durata e rinnovo

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere daled eventuale rinnovo per altri 4 anni.
2. La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
3. Il gestore ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione convenzionata dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4. La convenzione di cui al presente atto non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
5. Tuttavia, il gestore, si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di un nuovo contratto di affidamento.

Art. 4 Divieto di Sub Concessione

1. Il gestore non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

Art. 5 Proprietà dell'impianto

1. Il gestore dichiara e riconosce, senza riserve di sorta, che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Ussita, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

Art. 6 Patrimonio assegnato in gestione

1. Il patrimonio dei beni immobili e mobili assegnato in gestione è riepilogato nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente convenzione.
2. All'atto della consegna dei beni, il responsabile competente del Comune ed il rappresentante legale del Gestore hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei beni immobili e mobili consegnati, redigendo, in contraddittorio, un verbale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione, e viene tenuto aggiornato ogni anno.
3. Il Gestore si impegna a restituire i beni assegnati in uno stato che non sia peggiore rispetto a quello rilevato all'atto della consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di detti beni.

Art. 7 Custodia e vigilanza

1. Il Gestore prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni, eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico del Gestore.
2. Il Gestore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

3. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura, ai beni ed agli impianti dati in gestione, che non siano autorizzate, in forma scritta, dal responsabile competente del Comune.
4. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune. Restano a carico del Gestore tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.
5. Il Gestore ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
6. Spetta al gestore essere disponibile per l'apertura e chiusura degli impianti e per la messa a disposizione di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva.
7. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il gestore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 8 Manutenzioni

1. Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune di Ussita mentre quelle di manutenzione ordinaria, salvo quanto di seguito espressamente escluso, sono a carico della associazione.
2. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:
 - a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
 - b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
 - c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
 - d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
 - e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;
3. Tutte le attività di manutenzione periodica previste dalla legge in materia di sicurezza degli impianti tecnologici, di sicurezza e dei relativi presidi saranno direttamente svolte dal Comune.
4. L'Associazione è tenuta a provvedere alla corretta manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, A titolo esplicativo l'associazione dovrà provvedere:
 - a) alle operazioni **periodiche** o **occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:
 - a1) **in generale, nella:**
 - pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
 - ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
 - sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
 - annaffiamento, concimazione e sfalcio periodico del manto erboso ove esistente e segnatura dei campi da gioco;
 - ogni altra utile attività atta a garantire la corretta manutenzione e funzionalità del campo da gioco e di tutte le strutture costituenti gli impianti;
 - fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali detersivi, accessori igienici, suppellettili, ecc.;
 - a2) **per gli impianti elettrici, nella:**
 - sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
 - modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
 - riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;

- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge;

a3) per l'impianto igienico-sanitario, nella:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turchi, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

a4) per i locali accessori, nel:

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) degli spogliatoi;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative canne fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;

- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;

b) alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti nella pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì; accensione e spegnimento dell'impianto termico e dell'impianto di illuminazione degli spogliatoi nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle attività.

c) alle operazioni **settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti nella bagnatura, erpicatura e rullatura del terreno di gioco secondo le esigenze necessarie al mantenimento della perfetta complanarità dello stesso;

5. Rientrano, anche, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.
6. Si conviene, altresì, che, interventi di manutenzione straordinaria, potranno, eccezionalmente, essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
7. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 9 Responsabilità e sicurezza

1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione dell'impianto sportivo è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Gestore che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocate.
2. Sono a carico del Gestore gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D.lgs. n. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore del Comune.
3. Il Gestore, nell'esercizio dell'attività affidata, è tenuto al pieno rispetto di tutte le normative applicabili, con particolare riferimento a quelle relative alla pubblica sicurezza ed al funzionamento degli impianti termici.
4. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione per la riduzione dei rischi rilevati nel piano redatto dal Gestore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ad esso riconducibili sulla base della ripartizione contenuta nel precedente art. 8.
5. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare dal momento in cui gli utenti (atleti, pubblico, addetti, o altri) entrano nell'impianto a quando ne escono, sarà a carico del Gestore. A tal fine, il gestore ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile n. in data con un massimale di 1 milione di euro per i danni alle cose e di 5 milioni di euro per i danni arrecati alle persone.
6. Il gestore ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose. A tal fine il gestore ha

stipulato la polizza n. del per un massimale di euro 30.000,00 che copre l'Amministrazione Comunale da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere preesistenti.

7. Il gestore è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
8. Il gestore è inoltre consapevole ed accetta che il campo di calcio di Ussita è stato inserito nell'elenco delle elisuperfici appartenenti alla rete regionale (R.E.M.) e dei siti di atterraggio non convenzionali (HLS non STD) per operazioni NVG, finalizzati al servizio di elisoccorso e Protezione civile. Il gestore è obbligato pertanto a garantire che ogni struttura presente nel campo sia adeguatamente ancorata al terreno (panchine, porte e similari) e che non vengano lasciate incustodite eventuali attrezzature che possano spostarsi in maniera incontrollata e quindi pericolose in caso di avvicinamento dell'elicottero. In caso di presenza di giocatori e/o spettatori, il gestore deve provvedere all'allontanamento delle persone dalla zona di atterraggio dell'elicottero, e farle uscire all'esterno del campo di calcio.

Art. 10 Utenze

1. Il gestore si impegna a volturare a proprio nome e far fronte a tutte le utenze necessarie per il funzionamento degli impianti affidati (illuminazione, sistema di irrigazione, utenze spogliatoi ecc.). Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le utenze non possano essere volturate a nome del gestore, quest'ultimo provvederà al rimborso della spesa sostenuta dal Comune.

Art. 11 Utilizzazione Diretta Impianto

1. Il gestore si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente l'impianto per un massimo di 5 manifestazioni sportive e/o per 5 intere giornate all'anno e ciò dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.
2. Il gestore in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del gestore per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Art. 12 Altri Obblighi del Gestore

1. Il gestore senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
 - a) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
 - b) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del..... non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
 - c) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose.
 - d) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative - sportive realizzate a favore dei giovani;
 - e) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il

concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Ussita da ogni incombenza o responsabilità.

- f) al pagamento del canone offerto in sede di gara da effettuarsi in due rate annue anticipate, di pari importo, da versarsi entro il 30 novembre e la seconda entro il 31 maggio;

Art. 13 Modalità e orari di utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nella presente convenzione.
2. Le uniche attività consentite all'interno dell'impianto sportivo sono quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati in convenzione.
3. Qualsiasi altra attività non contemplata nei documenti richiamati nei precedenti commi 1 e 2 non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata. Pertanto è compito del Gestore combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.
5. L'Associazione prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, ai sensi del D.lgs. 81/2008.
6. L'Associazione è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuta a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 14 Soggetti autorizzati all'utilizzo dell'impianto

1. Oltre al Comune, il Gestore è l'unico soggetto che, in forza della presente convenzione, è autorizzato ad utilizzare l'impianto sportivo e a concederne l'uso a terzi.
2. Il Gestore, compatibilmente con le date e gli orari degli incontri ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate, consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.
3. Alle associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale è data priorità di accesso rispetto ad altri soggetti.
4. Le richieste di utilizzo dell'impianto devono essere indirizzate al Gestore in forma scritta che accoglie o nega l'autorizzazione nella medesima forma. I dinieghi devono essere motivati.

Art. 15 Tariffe per l'utilizzo dell'impianto

1. Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal gestore.
2. Il Gestore, nel concedere l'utilizzo di tutte o di alcune delle strutture dell'impianto sportivo, deve applicare le seguenti tariffe stabilite dal Comune:
 - a partita € 100,00
 - a partita notturna € 150,00
 - allenamento squadra € 12,50 all'ora;
3. Il Comune comunica al Gestore le tariffe eventualmente in vigore ed ogni loro modifica entro cinque giorni dall'approvazione dell'atto da parte dell'organo competente.
4. In nessun caso il Gestore è autorizzato ad applicare tariffe superiori rispetto a quelle eventualmente stabilite dal Comune.

Art. 16 Sponsorizzazioni e pubblicità

1. Il Gestore è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto.
2. Spetta al gestore la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo in oggetto.

3. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge.
4. Il gestore è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.
5. Il gestore si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.
6. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

Art. 17 Incassi per vendita biglietti

1. Nei limiti della capienza stabilita per l'impianto, Il Gestore può stabilire l'ingresso a pagamento degli spettatori nell'impianto sportivo solo nel caso in cui organizzzi direttamente manifestazioni o eventi sportivi o ricreativi/culturali che siano di richiamo per il pubblico.
2. In questi casi il Gestore è autorizzato a stabilire il prezzo del biglietto e le eventuali riduzioni, deve adempiere agli obblighi S.I.A.E., deve registrare separatamente gli incassi derivanti dalle diverse vendite di biglietti.

Art. 18 Verifiche e controlli

1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Gestore all'interno dell'impianto sportivo, nonché sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società /associazione/ente.
2. Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 15 luglio, il Gestore presenta al Comune uno specifico rendiconto relativo alla sole attività svolte all'interno dell'impianto sportivo. Il rendiconto deve essere composto da:
 - a) prospetto sintetico con riepilogo delle entrate e delle spese suddivise per tipologia;
 - b) riepilogo degli introiti derivanti da sponsorizzazioni con indicazione dello sponsor;
 - c) riepilogo delle entrate e delle spese relative a manifestazioni ed eventi;
 - d) riepilogo degli introiti derivanti dalla gestione del bar, anche se affidata a terzi;
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti contabili giustificativi di entrate e spese relative alle attività svolte nell'impianto comunale qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del rendiconto.

Art. 19 Inadempienze e penali

1. Il Gestore è da considerarsi inadempiente qualora non persegua gli obiettivi fissati dalla presente convenzione o non ottemperi alle clausole contrattuali in essa contenute.
2. Il Comune, riscontrata un'inadempienza del Gestore, deve contestarla in forma scritta esplicitando l'articolo della convenzione, la norma di legge o di regolamento cui fa riferimento invitando il Gestore a giustificare il proprio comportamento. Se l'inadempienza è sanabile, il Comune deve, in prima istanza, invitare il Gestore a sanare l'inadempienza in un tempo stabilito. Se l'inadempienza, invece, ha causato un danno al Comune e non è sanabile, il Comune potrà richiedere al Gestore il pagamento di una penale commisurata al tipo e alla gravità dell'inadempienza.
3. Le penali possono essere applicate solo dopo contestazione scritta e in contraddittorio con il Gestore.
4. Le penalità vengono così classificate:

INADEMPIENZA	PENALE
NON GRAVE	DA EURO 50,00# A EURO 500,00#

GRAVE	DA EURO 501,00# A EURO 1.500,00#
MOLTO GRAVE	FINO A EURO 2.5000,00#

5. In caso di reiterata inadempienza riferita allo stesso oggetto e più volte contestata, la penale da applicare è quella relativa alle inadempienze molto gravi.
6. Anche a seguito dell'applicazione di una penale, il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 20 Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
 - a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
 - b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
 - c) grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;
 - d) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite dal Comune;
 - e) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico - patrimoniale - finanziario.
2. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, è fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il rimborso delle spese per una nuova procedura di affidamento, mediante rivalsa sul deposito cauzionale.
3. Resta comunque salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
4. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile.
5. Dalla comunicazione della risoluzione in Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società /associazione/ente informandone il precedente Gestore.
6. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 21 Garanzie/Cauzione

1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, il Gestore è tenuto a versare cauzione definitiva in contanti presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore di Euro 300,00.
2. In caso di escussione dovuta per gli effetti di cui ai precedenti articoli della convenzione, il Gestore ha l'obbligo di reintegro totale o parziale dell'importo.
3. La cauzione verrà restituita al termine del rapporto contrattuale.

Art. 22 Tutela dei lavoratori.

1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Associazione ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'Associazione si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'Associazione anche se non sia aderente alle

- Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'Associazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del contributo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
 5. Il pagamento all'Associazione delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Associazione non potrà opporre eccezioni al comune interessato, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
 6. L'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 23 Personale

1. L'Associazione è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche quanto alla custodia degli alunni nel periodo di utilizzo da parte delle scuole.
2. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'Associazione, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive dei responsabili del Comune, investiti delle funzioni di controllo e vigilanza.
3. Il personale di cui sopra dovrà essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
4. L'Associazione è tenuta a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 24 Controversie

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Macerata.

Art. 25 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.